



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 3 del 08/01/2019

OGGETTO: Via Santa Chiara: Divieto di sosta con rimozione forzata per occupazione suolo pubblico con area deposito materiali dal giorno 11/01/2019 al giorno 30/01/2019.

il Responsabile del DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza presentata in data 16/11/2018, in atti prot. 27591, da Giacinto Capaldo in qualità di legale rappresentante della ditta Capaldo Giacinto, con sede in Firenze, Via Venosta N° 24 diretta ad ottenere occupazione suolo pubblico per area deposito materiali e attrezzature;

Considerato che l'istanza appare meritevole di accoglimento poiché a seguito di sopralluogo e sulla base degli atti presentati la richiesta risulta funzionale al regolare andamento della circolazione;

Considerato che lo svolgimento dei lavori è stato programmato per il periodo compreso tra il giorno 11/01/2019 ed il giorno 30/01/2019;

Dato pertanto atto che la circolazione stradale di Via Santa Chiara snc debba essere adeguatamente regolamentata mediante istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento carreggiata;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Regolamento di esecuzione del codice medesimo, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che, con provvedimento del Sindaco n. 36 del 30 dicembre 2014, lo scrivente è stato nominato responsabile del Dipartimento Polizia Municipale;

Visto lo Statuto del Comune;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

ORDINA

Che con decorrenza dal giorno 11/02/2019 e comunque dopo l'apposizione nei termini di legge della prescritta segnaletica stradale, e fino al giorno 30/01/2019 nelle strade ed aree aperte al pubblico transito di cui in premessa siano osservati i seguenti obblighi, divieti o limitazioni:

- Divieto di sosta con rimozione forzata;

DISPONE

Che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicizzazione agli utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali ed oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza, da installarsi a cura di Ditta Capaldo Giacinto;

Che i segnali stradali diversi da quelli di interdizione della sosta devono essere collocati solo prima della loro vigenza. I segnali di divieto di sosta devono essere collocati almeno 48 ore prima della loro vigenza (i giorni festivi non possono essere computati in tale termine), integrati con il pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata e recanti il numero, la data ed il periodo di vigenza disposto nella presente ordinanza;

Dell'avvenuta collocazione della segnaletica deve essere data comunicazione al Comando Polizia Municipale (a mezzo e-mail all'indirizzo polizia.municipale@comune.fiesole.fi.it) indicando la data e l'ora in cui è avvenuta l'installazione dei cartelli;

Che al termine dei lavori la Ditta Capaldo Giacinto provveda al ripristino dei luoghi; eventuali lesioni personali o danni a cose dovute alla mancata regolare attuazione del presente provvedimento saranno a completo carico del richiedente e l'amministrazione comunale non potrà ritenersi responsabile dell'accaduto;

Che, ai sensi dell'art. 673 del Codice Penale, perseguendo lo scopo di tutelare l'ordine pubblico, l'omesso collocamento di segnali o ripari può essere sanzionato per chi non si attiene alle prescrizioni specifiche che sono imposte dall'autorità ai fini della sicurezza stradale o ne comprometta il suo impiego;
La pubblicazione del presente provvedimento e la trasmissione dello stesso al richiedente mediante posta elettronica, ovvero altro mezzo da questi indicato;

COMUNICA CHE

- Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato, da chi ne abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni decorrenti dall'apposizione della segnaletica e con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento;

INFORMA

Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Alessandro Braschi;

AVVISA

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs 30/6/2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiesole rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.

Fiesole, 08/01/2019

il Responsabile
BRASCHI ALESSANDRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.